

UMAN ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

STATUTO ASSOCIAZIONE UMAN

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione UMAN (di seguito denominata "Associazione") tra le aziende operanti nel settore della sicurezza e dell'antincendio.

L'Associazione ha sede in Milano, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA presso la quale è federata e del sistema Confindustria.

Art. 2 – SCOPI

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindustriale.

L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle aziende associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni e ogni altra iniziativa di comunicazione, sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali;
- e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le aziende associate;
- f) promuove ogni iniziativa atta a divulgare la conoscenza della tecnologia e della regola dell'arte ed il miglioramento del mercato anche mediante la progettazione, l'organizzazione o la collaborazione nella realizzazione di corsi od ogni altra attività di formazione e informazione

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

L'Associazione opera nel rispetto dei più elevati standard etici di comportamento e a tal fine adotta il Codice Etico UMAN che gli Associati sono tenuti a rispettare.

Art. 3 – SOCI

Possono aderire all'Associazione:

- a) in qualità di Soci Effettivi le aziende individuate all'art. 1 che abbiano uno oppure entrambe i seguenti requisiti:

- a. Esercizio di attività continuativa di almeno due anni nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1;
b. un fatturato annuo minimo al momento della domanda di adesione all'Associazione, così come definito in allegato I.
L'azienda deve inoltre presentare idonea documentazione relativa ai requisiti previsti dall'allegato I al presente statuto.
- b) in qualità di Soci Aggregati: le aziende che svolgono attività complementari con quelle dei Soci effettivi che abbiano uno oppure entrambe i seguenti requisiti:
- a. Esercizio di attività continuativa di almeno due anni nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1;
b. un fatturato annuo minimo al momento della domanda di adesione all'Associazione, così come definito in allegato I.
L'azienda deve inoltre presentare idonea documentazione relativa ai requisiti previsti dall'allegato I al presente statuto.
- c) in qualità di Soci Collegati: le aziende che non sono in possesso dei requisiti per essere Socio effettivo o Socio aggregato ma che siano in condizione di provare l'esercizio di un'attività continuativa di almeno due anni nell'ambito dei settori cui all'articolo 1 al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
I soci collegati possono utilizzare solo il marchio registrato agli stessi dedicato.

Le aziende che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi non possono essere associate come Soci Aggregati o come Soci Collegati per più di un biennio, trascorso il quale devono associarsi rispettando i requisiti previsti.

Un associato che non sia più in possesso dei requisiti per essere socio effettivo o aggregato, può inoltrare domanda al Presidente per essere ammesso quale socio collegato.

I Soci Collegati non hanno diritto di voto. Il diritto di voto per i Soci Collegati spetta ai rispettivi Rappresentanti Territoriali.

È possibile che un'azienda si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1. In questo caso la quota associativa (di seguito sarà denominata "quota associativa" la somma dei contributi dovuti all'Associazione ed alla Federazione ANIMA, "contributo associativo" la sola quota di adesione ad UMAN); sarà calcolata considerando solo il numero di dipendenti che esercita una delle attività identificate dall'articolo 1.

L'uso dei marchi associativi registrati di ANIMA ed UMAN da parte degli associati è subordinato al rispetto dei relativi regolamenti e disegni.

Art. 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Associazione e alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro

60 giorni, e successivamente comunicata ai Soci. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, in caso non siano sollevate argomentazioni motivate, il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento della domanda di adesione. Nel caso che siano sollevate delle eccezioni motivate da parte di un Associato o di un Consigliere del Direttivo la domanda di adesione all'Associazione sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Il contributo associativo UMAN viene deliberato annualmente dall'assemblea.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio d'iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

Il modulo della domanda di iscrizione in qualità di socio collegato è predisposto da UMAN e deve essere indirizzata al Presidente, completa delle informazioni nella stessa previste. La domanda deve essere approvata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Il rapporto associativo decorre dalla data di approvazione della domanda di iscrizione.

Il presidente può chiedere, allo scadere di ogni anno decorrente dalla data di approvazione della domanda di iscrizione del socio collegato, la documentazione relativa al fatturato annuale più recente.

Il contributo associativo per i soci collegati è determinato dall'assemblea.

Art.5 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale e associativo;
- e) per accertata adesione ad altre associazioni o organizzazioni concorrenti o conflittuali, a giudizio dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo UMAN;
- f) per mancato pagamento della quota associativa annuale o altri debiti verso l'Associazione, entro sei (6) mesi dalla prima richiesta.

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui alla precedente lettera d) ed e) . Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le dimissioni comportano la immediata perdita dei diritti e degli obblighi di Socio UMAN ma non esonerano dagli obblighi sociali ANIMA di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b), d) ed e) del presente articolo, la cessazione è immediata.

La sospensione o la cessazione comportano l'immediato divieto di utilizzo dei marchi, autorizzato con l'adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione per i punti c), d), e) e f)

L'espulsione dall'Associazione viene deliberata dall'Assemblea.

Eventuali sanzioni per il non rispetto dello Statuto ANIMA e UMAN verranno prese sulla base dello Statuto ANIMA.

Art. 6 – GRUPPI SETTORIALI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è composta da più gruppi settoriali, costituiti per promuovere le attività associative e corrispondenti all'elenco dei settori industriali di cui all'allegato II.

L'attività dei gruppi settoriali rispetta il relativo regolamento che è deliberato dall'assemblea e allegato (allegato II) al presente statuto.

I coordinatori possono essere solo soci effettivi dell'associazione.

Per raggiungere scopi comuni a tutti i settori l'Assemblea può costituire Commissioni Intersettoriali idonee ad affrontare specifiche iniziative, definendone gli scopi.

Ciascun Gruppo settoriale definisce il preventivo di spese che intende sostenere per le proprie attività e le eventuali iniziative di autofinanziamento, comunica il preventivo al Presidente, che ne dovrà tenere conto per la redazione del conto preventivo dell'Associazione e per proporre la relativa deliberazione assembleare.

Il gruppo settoriale manutenzione nomina tra i soci che lo compongono tre rappresentanti territoriali, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud Italia che coordinano le esigenze associative segnalate sul territorio.

Art. 7 – ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Proviviri;

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle aziende associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Azienda stessa, non possono essere assunte dai soci Aggregati, Collegati.

In caso di ritiro della delega o di cessazione di un'effettiva responsabilità nell'ambito dell'azienda rappresentata, il rappresentante decade dalla carica.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; può deliberare in seduta ordinaria o straordinaria.

I soci Aggregati possono esercitare il diritto di voto; i soci aggregati e collegati non possono essere eletti a cariche associative.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno a cura del Presidente.

L'assemblea è convocata in via straordinaria in qualsiasi momento quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessario la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio, salvo che al Presidente, il proprio diritto di voto; nessun socio può presentare all'Assemblea più di una delega.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei Soci anche per delega, purché sia specificata la validità della stessa anche per le modifiche statutarie.

L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, può deliberare per referendum epistolare.

I voti, che saranno secretati dalla Segreteria, possono essere espressi tramite raccomandata, fax, e-mail certificata.

Dette delibere, per essere ritenute valide, richiedono la maggioranza assoluta del totale dei voti degli aventi diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative relative al semestre precedente.

I Rappresentati Territoriali del gruppo manutenzione antincendio possono esprimere un voto per ciascuno.

Ogni Socio Effettivo e aggregato ha diritto a uno o più voti in proporzione al numero di addetti dichiarato annualmente come da tabella seguente:

N.° addetti dichiarato	Voti
Fino a 30	1
Da 31 a 70	2
Oltre 70	3

Art. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- trattare i problemi di natura generale pertinenti all'attività dell'Associazione.
- deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- deliberare su ogni argomento sottoposto alla stessa dal Consiglio Direttivo;
- nominare tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione; le candidature dovranno essere trasmesse alla Segreteria, che informerà tutti i Soci, con quindici giorni di anticipo sulla data dell'Assemblea,
- nominare i componenti e il coordinatore del comitato di controllo;
- Nominare il vice presidente, su proposta del Presidente.
- eleggere i probiviri.
- deliberare su ogni atto di natura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- emanare il codice etico.
- deliberare la costituzione e lo scioglimento dei gruppi, su proposta del Presidente o del consiglio direttivo;
- emanare i regolamenti dei Gruppi Settoriali;
- deliberare l'espulsione in accordo all'art.5 del presente Statuto;
- deliberare sul contenuto degli allegati I e II del presente Statuto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono membri del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, i Coordinatori dei Gruppi Settoriali, l'ultimo dei presidenti dell'Associazione che ha concluso il proprio mandato (past president), fino alla conclusione del primo mandato del nuovo Presidente, e il Rappresentante UMAN in EUROFEU.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, con comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione; nei casi di urgenza può avvenire anche con telegramma da inviarsi due giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni si prendono a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

Art. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
- b) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative di adesione;
- c) esamina le relazioni ed i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) delibera sulle richieste di adesione all'Associazione e lo comunica all'Assemblea.
- e) collabora e supporta il Presidente nella formulazione di proposte e decisioni su ogni argomento venga sottoposto al Consiglio Direttivo dal Presidente
- f) delibera la sospensione, in accordo all'art.5 del presente Statuto.

Art. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- e) è di diritto Consigliere della Federazione ANIMA e partecipa al Consiglio Direttivo ANIMA.
- f) può esercitare i poteri degli altri Organi dell'Associazione. Entro tre mesi dalla data in cui un organo associativo è venuto a mancare il Presidente deve provvedere all'elezione dell'organo mancante, secondo le procedure definite nel presente Statuto.

Art. 13 – VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 14 – PROBIVIRI

L'Assemblea elegge in anni dispari con la maggioranza relativa, tre Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti che durano in carica due anni e possono essere rieletti una volta.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'azienda. Ai Probiviri sono deferite le controversie concernenti i rapporti esistenti tra i soggetti componenti l'Associazione. Sono legittimati a proporre una controversia all'esame dei Probiviri gli Organi dell'Associazione.

Le decisioni dei Probiviri, per essere vincolanti, devono essere approvate dall'Assemblea, la quale deciderà quali provvedimenti adottare nei confronti dell'associato soccombente.

Contro il lodo dei Probiviri può essere opposto appello ai Probiviri della Federazione.

Le decisioni dei Probiviri devono essere fondate sull'interpretazione dello statuto, sull'applicazione dei principi del sistema confederale e sul codice etico.

Art. 15 COMITATO CONTROLLO DI MERCATO

Il Comitato Controllo di Mercato ha la funzione di analizzare prodotti e/o servizi, segnalati e documentati da un Socio o da terzi, ritenuti non conformi alla legislazione e normativa vigente.

Il Coordinatore del Comitato è eletto dall'Assemblea.

Il Coordinatore, avvalendosi di volta in volta delle competenze dell'Associazione, provvede alla stesura di una relazione da presentare al Consiglio Direttivo per eventuali azioni successive.

Art. 16 – SEGRETERIA

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e lo coadiuva nei rapporti con i terzi.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Coordina le iniziative dei settori individuati dal regolamento.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 18 – SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.